

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI
DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
(approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 35 in data 28/01/2010)**

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono sono da considerarsi attività di collaborazione autonoma le prestazioni, occasionali o coordinate e continuative, svolte da persone fisiche, che richiedono competenze altamente qualificate, da svolgere in maniera autonoma.

Art. 2

Presupposti giuridici e procedurali per l'affidamento dell'incarico

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto dell'incarico deve riferirsi ad attività istituzionali, siano queste previste dal Legislatore, che le articola in materie e/o oggetti specifici (ad esempio: la tutela della sicurezza del lavoratore alla quale si riferisce l'incarico del medico ex D.lgs.81/2008), o dal Consiglio provinciale (ad esempio: programmazione opera pubblica alla quale si riferisce l'incarico per uno studio geologico relativo all'area di sedime dell'opera da realizzare).
 - b. con riguardo agli incarichi riferiti ad attività istituzionali programmate dal Consiglio provinciale, l'oggetto della prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente. Pertanto, nell'atto di conferimento occorre evidenziare che lo stesso risulta necessario ed utile. In particolare, in sede di determinazione del compenso deve sussistere proporzionalità degli esborsi connessi all'incarico con i vantaggi conseguibili dall'ente.
 - c. chi intende conferire l'incarico deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente. A tal fine è necessario che il dirigente preventivamente verifichi, trasmettendo una richiesta indirizzata a tutti i dirigenti, l'eventuale presenza di dipendenti in possesso di professionalità, connesse al ruolo dagli stessi rivestito nell'Ente, adeguate per svolgere l'attività, che diversamente verrebbe esternalizzata. Alla specifica professionalità si deve accompagnare comunque la disponibilità del dipendente, che viene attestata dal suo dirigente in relazione agli impegni di servizio del dipendente stesso. Si prescinde dal suddetto adempimento nel caso di affidamento di incarichi, che per tipologia o per previsione normativa, debbano essere necessariamente affidati a soggetti esterni (es. medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008).
 - d. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. L'incarico può essere affidato solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria,

provvisi cioè di attinente laurea magistrale, specialistica o equivalente; si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria esclusivamente nei seguenti casi: per incarichi riguardanti attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; per incarichi riguardanti soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali; in altre ipotesi espressamente previste dalla legge. In ogni caso è necessario accertare la maturata esperienza nel settore, dandone atto nella determinazione di conferimento dell'incarico.

- e. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Nella determinazione di conferimento dell'incarico la sussistenza dei suddetti presupposti legittimanti debbono essere esplicitati dal Dirigente.
2. Non è ammesso il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

Art. 2 bis

Parere preventivo del Collegio dei revisori

1. Le proposte di determinazione dirigenziale relative al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere inviate al Collegio dei revisori, prima della loro adozione, al fine di acquisire il parere preventivo.

Art. 3

Esclusioni

1. Restano esclusi dalle disposizioni del presente regolamento gli incarichi di patrocinio legale riguardanti i dipendenti. Inoltre la presente disciplina non si applica agli incarichi di seguito indicati, salvo per quanto attiene agli adempimenti previsti dal successivo art. 6:
 - a. incarichi professionali conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.(Codice degli appalti pubblici, lavori, servizi e forniture);
 - b. incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo tecnico di valutazione ed ai membri di commissioni di gara;
 - c. incarichi per la rappresentanza in giudizio, fermo restando che qualsiasi conferimento di incarichi ad avvocati esterni per controversie in cui l'Amministrazione Provinciale è parte in causa deve essere preceduta dall'accertamento dell'impossibilità oggettiva di ricorrere agli Avvocati interni dell'Ente.

Art. 4

Limite annuo della spesa per incarichi

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Art. 5

Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, il Dirigente predispone un avviso pubblico finalizzato all'individuazione del soggetto da incaricare o alla formazione di un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera. In quest'ultima ipotesi deve essere assicurato, nella scelta del soggetto da incaricare, l'applicazione del criterio della rotazione.
2. Restano comunque salve le disposizioni normative contenute nel regolamento interno disciplinante l'affidamento dei servizi in economia.

Art.6

Pubblicità degli incarichi ed adempimenti successivi al loro conferimento

1. Tutti gli atti (determinazioni di conferimento e di liquidazione dei compensi, contratti) relativi al conferimento di incarichi individuali esterni, di qualsiasi natura, compresi quelli rientranti nelle lettere a) b) e c) dell'art. 3 del presente regolamento, devono essere pubblicati sul sito internet della Provincia di Ancona ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L.662/96 e ss.mm..
2. Tutti gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 42, L. 311/2004 e ss.mm..
3. Tutti gli atti di spesa concernenti l'affidamento di incarichi di importo superiore ad €5.000,00 devono essere trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e ss.mm..
4. Al fine di assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 53, comma 14, del Dlgs 165/2001 e ss.mm., tutti i dati (oggetto, durata e compenso) relativi agli incarichi conferiti e/o pagati a persone fisiche, riguardanti collaborazioni di lavoro autonomo occasionali o coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione, devono essere trasmessi, per ciascun semestre di ogni anno, al Settore Risorse Umane, Organizzazione, Contratti e Avvocatura - Area Risorse Umane e Organizzazione - nei termini e secondo le modalità comunicati dal medesimo Settore.
5. La competenza in merito agli adempimenti previsti dalle suddette disposizioni è del Dirigente che conferisce l'incarico.

Art. 6 bis

Liquidazione del compenso al professionista incaricato

1. Il Dirigente, nell'atto di liquidazione del compenso dovuto al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, deve dare atto espressamente che gli obiettivi connessi all'affidamento dell'incarico professionale conferito sono stati effettivamente raggiunti e che la prestazione oggetto dell'incarico è stata effettivamente resa.
2. Il Collegio dei revisori verifica, con procedura a campione, il rispetto degli adempimenti contenuti nel presente articolo.

Art. 7

Efficacia incarico a seguito di pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge n. 244/2007 e ss.mm., i contratti relativi agli incarichi di cui al presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Ancona.